

**COMUNE DI SCHIO**  
**SETTORE 03 AMMINISTRATIVO FINANZIARIO TRIBUTI E CONTROLLI**  
**Servizio Tributi, contenzioso tributario e federalismo fiscale**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA**

**approvato con delibera consiliare n. 26 del 2 aprile 2012 e modificato con delibera  
consiliare n. 88/2012 del 22/10/2012**

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione, nel Comune di Schio, dell'Imposta Municipale Propria sperimentale, ad integrazione e in osservanza del disposto degli artt.13 e seguenti del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili.
2. Il presente regolamento viene redatto nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita all'Ente Locale dall'articolo **52** del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

**Art. 2**  
**Unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**Così sostituito:**

**Art. 2**  
**Assimilazione all'abitazione principale**

**Il Comune considera equiparate all'abitazione principale:**

1. **l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.**
2. **Le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione viene riconosciuta quando sono presenti i seguenti requisiti:**
  - **la rendita, risultante in catasto, dell'unità immobiliare che viene concessa in comodato gratuito, non deve superare il valore di euro 350,00**
  - **in caso di più unità immobiliari concesse in comodato gratuito, che rispettano il criterio di cui alla lettera precedente, l'agevolazione è applicata ad una sola di esse**
  - **il comodatario deve risiedere anagraficamente nell'unità immobiliare concessa in comodato**

- sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
3. L'agevolazione di cui al 2° comma si applica per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria.

### **Art. 3 Esenzioni**

1. Sono esenti, esclusivamente per la quota d'imposta di spettanza del Comune, i fabbricati posseduti ed utilizzati dalle ONLUS ( organizzazioni non lucrative di utilità sociale ), ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
2. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, in quanto il Comune di Schio rientra nell'elenco dei comuni parzialmente montani, predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica, come disposto dal comma 8 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

### **Art. 4 Versamenti**

1. Si considerano validamente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.
2. La disposizione di cui al comma precedente non deroga al principio di legge secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
3. La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che preclude loro la possibilità di richiesta di rimborso per le somme versate per conto degli altri.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purchè riferite esclusivamente all'imposta stessa.

### **Art. 5 Versamento rateale**

1. L'Ufficio può concedere, su richiesta motivata del contribuente, il versamento rateale dell'imposta dovuta per effetto dell'attività di accertamento.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta, come indicato nell'avviso di accertamento.
3. E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 473 e 17, 2° comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 ( definizione agevolata ), anche quando venga concessa la rateazione dell'imposta complessivamente dovuta, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
4. Per imposta complessivamente dovuta si intende l'imposta o la maggiore imposta

accertata risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensiva degli interessi maturati sull'imposta stessa nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.

5. Il versamento può essere ripartito in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo per somme fino a € 5.164,57, ovvero in un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo, qualora le somme dovute siano superiori a € 5.164,57.
6. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate trimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.
7. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
8. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nel precedente comma 3, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
9. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo pagamento prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva.
10. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
11. Per la rateazione o dilazione di pagamento in caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, si applicano le disposizioni del Regolamento comunale per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.

#### **Art. 6**

##### **Istituti deflattivi del contenzioso**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011, si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997.

#### **Art. 7**

##### **Disciplina dei fabbricati inagibili/inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di

fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto ( fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente ), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, che comporta, come conseguenza, l'impossibilità di utilizzare il fabbricato e la cessazione dell'erogazione dei pubblici servizi. L'utilizzazione del fabbricato, a qualsiasi uso, anche difforme rispetto a quanto originariamente previsto, comporta l'inapplicabilità dell'agevolazione. Per la definizione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si fa riferimento all'art. 3, lettere a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ( Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ).
3. In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457 ( Norme per l'edilizia residenziale ), al fine di consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità.
4. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.
5. L'inabitabilità o inagibilità può essere accertata:
  - dall'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Schio, con perizia a carico del proprietario richiedente;
  - o, in alternativa,
  - da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, fatte salve le dichiarazioni sostitutive presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, qualora permangano i requisiti di inagibilità e/o inabitabilità e sia stata presentata la relativa dichiarazione di variazione.
6. La presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente, non esclude l'obbligo della presentazione della dichiarazione di variazione ai fini dell'imposta municipale propria.
7. Il beneficio della riduzione del 50 per cento della base imponibile decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
8. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, di demolizione o di ripristino, atta ad evitare danni a cose o persone.

## **Art. 8** **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012.